



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Croce" Sapri (SA)
84073 Sapri (SA) VIA Kennedy C.F.84002700650 C.Mecc. SAIC878008
Tel. Fax 0973/782307 – e-mail: saic878008@istruzione.it – pec:saic878008@pec.istruzione.it
Web: www.icsantacroce.edu.it

Circ. n. 11

Sapri, 09/11/2021

Prot. n. 3333/IV.8

A tutto il personale

Ai Sigg. genitori/tutori degli alunni

Al sito web

Agli atti

Oggetto: Nuove disposizioni per la quarantena a scuola, ai sensi della nota Interministeriale n. 0001218 del 06/11/2021.

In riferimento nuove disposizioni in oggetto per la quarantena a scuola nelle classi dove vengono registrati casi di covid19 tra alunni o insegnanti (in allegato alla presente), lo scrivente riassume sinteticamente quanto segue:

cosa accade se c'è un positivo in classe?

Con un positivo in aula, i compagni dell'alunno positivo o gli alunni o i colleghi del docente positivo faranno il test appena le famiglie verranno informate dal Dirigente scolastico o dal referente scolastico Covid-19, Prof. Marotta Angelo, o dal Dipartimento di Prevenzione ASL territoriale di Sapri (Sa). Gli alunni tornano subito in aula se il risultato è negativo (T0), ma è necessario ripetere il test dopo 5 giorni (T5). Per i docenti la situazione dipende da se siano o meno vaccinati: i vaccinati fanno il test e, in caso esso risulti negativo, tornano a scuola; se non sono vaccinati, dovranno comunque fare la quarantena per 10 giorni, anche se il primo test è negativo; al secondo tampone negativo possono tornare in classe. **Non è prevista la D.a.D./D.D.I.;**



Unione europea
Fondo sociale europeo



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Croce" Sapri (SA)

84073 Sapri (SA) VIA Kennedy C.F.84002700650 C.Mecc. SAIC878008

Tel. Fax 0973/782307 – e-mail: saic878008@istruzione.it – pec: saic878008@pec.istruzione.it

Web: www.icsantacroce.edu.it

cosa accade se ci sono due positivi in classe?

In questo caso si procede con il controllo con i tamponi: uno immediatamente dopo la comunicazione della presenza dei positivi e uno dopo 5 giorni. Gli alunni vaccinati faranno sorveglianza con testing, rientrando a scuola dopo il primo tampone negativo (T0), mentre i non vaccinati e gli "under12" (scuola primaria e classe prima della scuola secondaria di primo grado) faranno una quarantena di 10 giorni. Per i docenti valgono le regole di quando c'è un solo positivo in classe (come indicato nella precedente fattispecie). **Non è prevista la D.a.D./D.D.I.;**

cosa accade con tre casi in classe?

La D.a.D./D.D.I. è prevista solo se ci sono tre positivi in classe. La quarantena di tutta la classe e dei rispettivi docenti dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.

N.B. In riferimento all'ultima fattispecie i docenti in quarantena saranno tenuti ad erogare la D.a.D./D.D.I., mentre i docenti risultati positivi saranno esentati da tale obbligo.



F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Migaldi

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*



Ministero dell'Istruzione
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni
ordine e grado per il tramite degli USR
territorialmente competenti

e p.c. Al Ministero della Salute

seggen@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute

gab@postacert.sanita.it

Al Gabinetto del Ministero
dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: *“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”*.

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica *“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”*, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative.



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Jacopo Greco



Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria
Giovanni Rezza

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del
firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39
del 1993*